

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 5 Ottobre 2007, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Fortunato Prof. Vincenzo, Conte Prof. Emanuele - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio-Segretario.

- 1. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C.R.D. ACICATENA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FORTITUDO COSENZA/ACICATENA DEL 9.9.2007** ((Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 24/C del 19.9.2007)

La C.G.F. dichiara inammissibile, per tardività, ai sensi dell’art. 37, comma 1 C.G.S. il reclamo come sopra proposto dalla A.C.R.D. Acicatena Calcio di Acicatena (Catania) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 2. RICORSO DELL’A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AI CALCIATORI FONTANA FRANCESCO E NENADOVIC STEFAN, SEGUITO GARA MONZA BRIANZA/LEGNANO DEL 23.9.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 6 del 25.9.2007)

La C.G.F. dà atto della rinuncia e dichiara estinto il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza (Milano) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

3. RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL'AMMENDA DI EURO 10.000,00 AL SIG. NOVELLINO WALTER ALFREDO E DELL'AMMENDA DI EURO 5.000,00 AL SIG. IENCA MASSIMO, SEGUITO GARA PARMA/TORINO DEL 26.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 61 del 27.9.2007)

La C.G.F. dà atto della rinuncia e dichiara estinto il reclamo come sopra proposto dal Torino F.C. S.p.A. di Torino e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

4. RICORSO CON PROCEDIMENTO D'URGENZA DELLA S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CRIVELLARI LUCA, SEGUITO GARA DARFO BOARIO/TRENTO CALCIO 1921 DEL 23.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 26.9.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Trento Calcio 1921 S.p.A. di Trento e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Attolico Avv. Lorenzo, Conte Prof. Emanuele - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio-Segretario.

5. RICORSO CON PROCEDURA D'URGENZA DELLA CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MADASCHI ADRIAN ANTONY, SEGUITO GARA GUBBIO/PORTOGRUARO SUMMAGA DEL 30.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 38/C del 2.10.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga S.r.l. di Portogruaro (Verona) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

6. RICORSO CON PROCEDURA D'URGENZA DELLA CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIARDINA SALVATORE, SEGUITO GARA GUBBIO/PORTOGRUARO SUMMAGA DEL 30.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 38/C del 2.10.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga S.r.l. di Portogruaro (Verona) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

7. RICORSO CON PROCEDURA D'URGENZA DELLA GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. FAVO MASSIMILIANO SEGUITO GARA GIULIANOVA/ROVIGO DEL 30.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – com. Uff. n. 38/C del 2.10.2007)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto del Giulianova Calcio S.r.l. di Giulianova (Teramo), riduce la squalifica ad 1 giornata di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

ORDINANZA ISTRUTTORIA

8. RICORSO DELL'U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA DELL'AMMENDA DI EURO 750,00 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. 19 del 19.9.2007)

La C.G.F. esaminato il ricorso come sopra proposto dall'U.P.C. Graphistudio Tavagnacco di Adegliacco di Tavagnacco (Udine), ritenutane l'opportunità, richiede al direttore di gara maggiori elementi in ordine agli insulti ricevuti dai sostenitori della società ricorrente.

Publicato in Roma il 5 Ottobre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete